



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 45 Del 04-04-2018

Oggetto: Approvazione Protocollo d'Intesa con Tribunale di Ascoli Piceno per svolgimento lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 Decreto Legislativo 28 agosto 2000 n. 274 , D.M. 26 marzo 2011 ed artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 del d.Lgs. nr. 285/1992 (Nuovo codice della strada) e Legge n. 67/2014

L'anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di aprile alle ore 10:50, nella SEDE MUNICIPALE, si è riunito l'Organo deliberante la GIUNTA COMUNALE.

Proceduto all'appello nominale risultano:

| | | |
|--------------------------|---------------------|----------|
| PETRUCCI ALEANDRO | SINDACO | P |
| FRANCHI MICHELE | VICE SINDACO | P |
| ONESI SANDRO | ASSESSORE | P |

Totali componenti n.3 presenti n. 3 assenti n. 0.

Presiede il sig. PETRUCCI ALEANDRO in qualità di SINDACO, il quale constatato il numero legale degli intervenuti, per la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

Assiste quale segretario la Dr.ssa Camastra Serafina.

Oggetto: Approvazione Protocollo d'Intesa con Tribunale di Ascoli Piceno per svolgimento lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 Decreto Legislativo 28 agosto 2000 n. 274 , D.M. 26 marzo 2011 ed artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 del d.Lgs. nr. 285/1992 (Nuovo codice della strada) e Legge n. 67/2014.

Alla Giunta Comunale

PREMESSO che:

- i Comuni, svolgono un ruolo attivo e di supporto per l'attuazione delle politiche volte al contrasto del fenomeno criminale con particolare attenzione alla sicurezza della collettività;
- il Comune di Arquata del Tronto ha già perseguito tali obiettivi favorendo l'interazione tra la comunità locale e soggetti condannati, anche attraverso la promozione di progetti di lavori di pubblica utilità;

RILEVATO che il Tribunale di Ascoli Piceno ha evidenziato la necessità di attivare misure idonee a promuovere, a norma dell'art. 54 del D. L. vo 28 agosto 2000, n.274 e degli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del codice della strada, lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, che il Giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, nonché di sospensione del processo con messa alla prova ai sensi della Legge n.67/2014;

RILEVATO che in data 08/03/2018 con prot. n. 2424 è stata acquisita formale richiesta, inviata tramite pec dall' Avv. Giovanna Bono, con cui si chiedeva la disponibilità del Comune ad ospitare il proprio assistito per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità;

RILEVATO che il soggetto richiedente la misura della messa alla prova è residente presso il nostro comune;

VISTO che l'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120 ha inserito il comma 9-bis dell'art. 186 e il comma 8 dell'art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi“ *che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale*”;

TENUTO CONTO che l'art. 2 comma 1 del D.M. 26 marzo 2011, emanato a norma dell'art. 54 sopracitato, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero di Grazia e Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le associazioni indicate nel citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

RITENUTO opportuno che questo Comune collabori con il Tribunale di Ascoli Piceno, mettendo a disposizione la propria struttura per l'esecuzione dei lavori di pubblica utilità di che trattasi da

svolgere, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale ed anche in materia di decoro urbano o più in generale della manutenzione del patrimonio pubblico;

VISTA la bozza di protocollo d'Intesa, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa, con la quale sono definiti i reciproci impegni che le parti coinvolte Comune di Arquata del Tronto – Tribunale di Ascoli Piceno – intendono assumere per il raggiungimento degli obiettivi come sopra specificati;

RILEVATO che, sottoscrivendo tale Intesa, le parti coinvolte definiscono le seguenti modalità operative:

- L'Amministrazione comunale di Arquata del Tronto, soggetto ospitante, mette a disposizione la propria struttura per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, per le finalità e con gli effetti stabiliti dagli articoli 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 del d.Lgs. nr. 285/1992 (Nuovo codice della strada, nonché messa alla prova della Legge n. 67/2014);
- Il Tribunale di Ascoli Piceno, soggetto gestore, individua, tra i soggetti condannati per i reati previsti dall' art. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 del d.Lgs. nr. 285/1992 (Nuovo codice della strada), i soggetti per i quali sussistono le condizioni per l'ammissione a lavori di pubblica utilità e propone all'Amministrazione comunale la loro ammissione, per lo svolgimento, presso l'ente, in un numero massimo di 2 (due) per ogni anno di durata della convenzione;
- Sulla base degli accordi raggiunti tra soggetto promotore e soggetto ospitante, verranno redatte specifiche convenzioni tra Tribunale di Ascoli Piceno e Dirigente del servizio comunale coinvolto, in cui saranno dettagliati il programma di lavoro e gli impegni specifici che le parti assumono per la migliore realizzazione del progetto;

RITENUTO opportuno approvare il Protocollo d'Intesa, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa;

RITENUTO altresì opportuno stabilire che, dopo la sottoscrizione del Protocollo in questione e dopo l'individuazione, in raccordo con i soggetti gestori, del soggetto da coinvolgere nell'iniziativa, gli impegni specifici che dovranno essere assunti da questo comune e dal soggetto gestore (Tribunale di Ascoli Piceno), verranno dettagliati con specifiche convenzioni, sulla base delle linee generali fissate nell'Intesa in questione;

DATO ATTO che la sottoscrizione di tale Intesa comporta per l' amministrazione comunale esclusivamente la copertura delle spese INAIL e RTC al momento dell'attivazione del progetto con il condannato e che, pertanto, verranno quantificate con successivi atti;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli dei responsabili dei servizio interessati, nonché il visto di conformità dell'azione amministrativa da parte del Segretario Comunale;

Con voti unanimi, espressi in forma palese:

DELIBERA

- **DI APPROVARE** il Protocollo d'Intesa, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa, che coinvolge questo comune, quale soggetto ospitante, e il Tribunale di Ascoli Piceno, quale soggetto gestore, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità per le finalità e con gli effetti stabiliti dagli articoli 54 del decreto legislativo 28 agosto

2000, n. 274 ed artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 del d.Lgs. nr. 285/1992 (Nuovo codice della strada) e dalla Legge 67/2014, presso la struttura comunale, per un numero massimo di 2 (due) condannati per ogni anno della durata di convenzione;

- **DI STABILIRE** che, dopo la sottoscrizione del Protocollo allegato e dopo l'individuazione dei condannati da coinvolgere nell'iniziativa, gli impegni specifici che dovranno essere assunti da questo comune e dal Tribunale di Ascoli Piceno per l'attuazione del progetto, verranno dettagliati con specifiche convenzioni, sulla base delle linee generali fissate nell'Intesa stessa;
- **DATO ATTO** che la sottoscrizione di tale Intesa comporta per l'amministrazione comunale esclusivamente la copertura delle spese INAIL e RTC al momento dell'attivazione del progetto con il condannato e che, pertanto, verranno quantificate con successivi atti;
- **DI STABILIRE** che la convenzione avrà validità per 1 (uno) anno con possibilità di proroga, fino ad un massimo di ulteriori 1(uno) anno “ ;

- **DI AUTORIZZARE** il Sindaco a stipulare la convenzione allegata;

La presente deliberazione, con separata e successiva votazione unanime, è dichiarata immediatamente eseguibile per ragioni d'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Leg.vo n. 267/2000.

Oggetto: Approvazione Protocollo d'Intesa con Tribunale di Ascoli Piceno per svolgimento lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 Decreto Legislativo 28 agosto 2000 n. 274 , D.M. 26 marzo 2011 ed artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 del d.Lgs. nr. 285/1992 (Nuovo codice della strada) e Legge n. 67/2014.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

Arquata del Tronto,4/04/2018

Parere di regolarità tecnica: favorevole
Dott. Polidori Mario

Arquata del Tronto,4/04/2018

Visto di conformità dell'azione amministrativa
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serafina Camastra

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA
UTILITA' AI SENSI DELL'ART.54 DLG 28 AGOSTO 2000 N.274 E DECRETO
MINISTERIALE 26 MARZO 2001 E LEGGE 67 DEL 28 APRILE 2014.**

Premesso che, a norma degli artt. 54 D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274, 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del Codice della Strada, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato o presso Centri specializzati di lotta alle dipendenze;

Che l' Art 2 comma 1 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell' Art. 54 citato, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest' ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le associazioni indicate nel citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Dott. _____, Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno, giusta delega agli atti, e il Comune di Arquata del Tronto, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sindaco Petrucci Aleandro, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

L'ente consente che numero 2 (due) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell' art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, nonché soggetti che hanno ottenuto la sospensione del processo con messa alla prova di cui alla Legge 67/2014 in vigore dal 17/05/2014, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall' Art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

Art.2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità;

Art.3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni;

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle convenzioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data della sottoscrizione del presente atto.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to PETRUCCI ALEANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Camastra Serafina

Il sottoscritto, incaricato del servizio pubblicazione, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 13-04-2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
- E' stata comunicata con lettera n. in data ai Signori Capigruppo consiliari:
- E' stata comunicata al Signor Prefetto con lettera n. del ai sensi dell'Art.135 c.2, D.Lgs n. 267/2000.
- E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Comunale, li

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
Dott. Villonio Tommaso Daniele

timbro

Petrucci Martina

Il sottoscritto, incaricato del servizio pubblicazione, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' immediatamente esecutiva il giorno
- E' divenuta esecutiva il giorno a seguito del decorso di 10 giorni dalla pubblicazione.
- E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 13-04-2018 al 28-04-2018

E' copia conforme all'originale.

ARQUATA DEL TRONTO

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
F.to Dott.Villonio Tommaso Daniele

F.to Petrucci Martina

NOTE